

L'IVA ERRONEAMENTE APPLICATA AD OPERAZIONI NON IMPONIBILI È DETRAIBILE DAL CESSIONARIO IN FORZA DELL'ART. 30 *TER*, D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633

- Sentenza del 24/11/2025, n. 315 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia

Composizione

- Pres. Sorrentino
- Rel. Molino

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -414 DETRAZIONI -TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA – DETRAZIONI

IVA – Erronea applicazione ad operazioni non imponibili – Cessionario detrazione – Spettanza.

Massima

In ipotesi di erronea applicazione dell'IVA ad una operazione esente, la detrazione posta in essere dal cessionario che ha corrisposto l'IVA non dovuta è fatta salva in virtù dell'art. 30-*ter*, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ne consentirebbe in ogni caso il rimborso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'avviso di accertamento emesso sull'assunto di un'indebita detrazione IVA posta in essere dal cessionario di servizi di movimentazione *container*, non imponibili IVA ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, comma 1, n. 5, assumendo che, in ogni caso, l'IVA, era stata versata e sarebbe stata rimborsabile ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30-*ter*).

Rif. Normativi

- D.lgs. 18 gennaio 1997, n. 471, art. 6
- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9 comma 1, n. 5
- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30 *ter*

Difformi

- Cass., Sez. 5, n. 4101 del 17/2/2025

- Cass., Sez. 5, ord. n. 32900 dell'8/11/2022
- Cass., Sez. 5, n. 27649 del 3/12/2020
- Cass., Sez. 5, n. 24289 del 3/11/2020
- CGUE in causa C-564/15 del 27 aprile 2017
- 2025

Vedi

Anno pubb.